



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

**R.U.O. 60**  
del 29/09/2023

## **DIREZIONE GENERALE**

**Dirigente: VECCHI Luca**

## **ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO:** PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA IN ATTUAZIONE DEL  
PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (P.A.I.R. 2023-2024)

## IL SINDACO

### Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la stessa e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a preservarla dall'inquinamento e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOX) e l'ozono (O3);
- che gli obiettivi di questa Amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria.

### Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 115 dell'11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- il “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, art. 42 “Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;
- la Legge Regionale n. 14 del 22 ottobre 2018 “Attuazione della sessione europea regionale 2018 - abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali”, capo IV “Disposizioni sulla qualità dell'aria”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1523 del 2/11/2020 “Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell'aria” con la quale è stato stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 non trovino applicazione con riferimento alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall'articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 33 del 13/01/2021 “Disposizioni straordinarie

- in materia di tutela della qualità dell'aria”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 15/02/2021 “Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria”;
  - la Deliberazione di Giunta regionale n. 2130 del 13/12/2021 “Ulteriori misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria e proroga del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020). Formalizzazione del coinvolgimento del livello nazionale per l'adozione di misure relative a sorgenti di emissione su cui la Regione non ha competenza amministrativa e legislativa”, che ha disposto di prorogare le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) fino all'approvazione del nuovo Piano;
  - la Legge Regionale n. 11 del 3 agosto 2022 “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo”, art. 36 “Disposizioni in merito alle limitazioni alla circolazione dei veicoli”;
  - la Deliberazione di Giunta regionale n.745 del 16/05/2022 “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative” e la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 “Adesione al progetto Move-In di cui alla DGR n. 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto”, con le quali la Regione ha aderito e avviato il servizio Move-In a decorrere dal 1/1/2023;
  - la Deliberazione di Giunta regionale n.527 del 03/04/2023 “Adozione della proposta di Piano Aria Integrato regionale (PAIR 2030)” successivamente integrata con la Deliberazione di Giunta regionale n. 571 del 17/04/2023 per correzione di errori materiali;
  - la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.”, che all'articolo 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

#### **Visti in particolare:**

- l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020 relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020 relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria collocate nel territorio della provincia di appartenenza;
- l'articolo 24 delle norme tecniche di attuazione del PAIR2020 “ Misure per la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani” relativo all'inserimento nei regolamenti comunali dei divieti di installazione e utilizzo di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza e l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte degli esercizi commerciali;
- l'art. 42, comma 1, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017, che stabilisce che

la violazione del divieto di installazione o di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio;

- l'art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che la violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente comma gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
- l'art. 26 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 che regola gli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento ad uso civile;
- il punto 1, lettere a), b), c) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure sugli impianti domestici a biomassa da adottare, integrative rispetto a quanto previsto dal PAIR 2020, come integrato dall'art. 39 della L.R. n. 14/2018;
- il punto 1, lettera d), della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure emergenziali da adottare, aggiuntive rispetto a quanto previsto dal PAIR 2020, come modificato dall'art. 40, comma 2, della L.R. n. 14/2018.

#### **Preso atto:**

- della sentenza del 10 novembre 2020, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione europea contro la Repubblica italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa ed in particolare per il superamento del valore limite giornaliero di PM10 che, in Emilia-Romagna, riguarda le zone della Pianura est e della Pianura ovest.

#### **Considerato:**

- che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene che le polveri fini siano tra le cause dirette del tumore al polmone;
- che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;
- che le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario agire sia sulle fonti di PM10

- primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltretutto su area vasta data la componente di inquinamento di fondo sostanziale;
- che in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO<sub>2</sub>, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020 e nel 2022.

**Preso atto inoltre:**

- che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021 “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria” dispone, anche per i Comuni appartenenti alle zone “Pianura est” e “Pianura ovest”:
  - il prolungamento fino al 30 aprile del periodo di attuazione delle misure strutturali ed emergenziali del periodo autunno-inverno;
  - l’introduzione di un meccanismo di attivazione delle misure emergenziali che comporti l’adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione in modo da evitare l’occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub>;
  - l’aumento delle domeniche ecologiche fino a quattro al mese nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nei Comuni dell’agglomerato di Bologna e nei Comuni che aderiscono volontariamente alle misure del PAIR 2020 per le aree urbane, a decorrere dal 24 gennaio 2021;
  - l’adozione nelle domeniche ecologiche delle limitazioni alla circolazione previste per i giorni feriali, con estensione ai veicoli diesel euro 4;
  - il potenziamento dei controlli sul rispetto delle misure di limitazione della circolazione e comunicare alla struttura regionale competente per materia gli esiti in termini di numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni irrogate;
  - il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890), ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
- che la Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 15/2/2021 “Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria ha stabilito:
  - la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della Deliberazione di Giunta regionale n. 33/2021, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;
  - che la deroga di cui al punto precedente sia consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della Deliberazione di Giunta regionale n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
  - le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati (allegato 2 della Deliberazione di Giunta regionale n. 189/2021);
  - che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 745/2022 la regione ha aderito, adeguandolo alla realtà regionale, al progetto Move-in per il monitoraggio delle percorrenze reali dei veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione, mediante

- l'installazione di dispositivi telematici;
- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 “Adesione al progetto Move-In” di cui alla DGR 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto”, la regione ha descritto in dettaglio il servizio e in particolare ha precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle domeniche ecologiche, ove adottate con specifica ordinanza.

#### **Preso altresì atto che**

- l'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, stabilisce che nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di paglia e altro materiale vegetale sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre;
- il medesimo articolo al comma 2 stabilisce che, la disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno;
- al comma 3 stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto dello stesso articolo;
- al comma 8 stabilisce che la disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023.

#### **Considerato, pertanto, che**

- che il Comune di Reggio Emilia con ordinanza sindacale RUO 78 del 28/12/2022 ha stabilito di:
  - consentire la circolazione nell'area soggetta alle limitazioni strutturali alla circolazione adottate con ordinanza sindacale in attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell'aria ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n.2127 del 21/12/2022;
  - non applicare la disposizione di cui al punto precedente durante le domeniche ecologiche individuate con ordinanza sindacale e in caso di attivazione delle eventuali limitazioni emergenziali alla circolazione, precisando che durante tali periodi i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle medesime limitazioni previste dall'ordinanza di attuazione delle normative

regionali in materia di qualità dell'aria.

**Verificato:**

- che la popolazione residente nel Comune di Reggio Emilia al 31/12/2022 è pari a 170.166 abitanti;
- che il Comune di Reggio Emilia, compreso nella zona Pianura Ovest, è pertanto tenuto alla attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2020 e successivi atti attuativi.

**Considerato:**

- che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;
- che nel corso del 2022 a Reggio Emilia nella centralina di monitoraggio da traffico di viale Timavo sono stati superati per 64 giornate i valori limite per la protezione della salute fissati dalla UE, di cui al D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010, relativamente al PM10 (50 microgrammi/m<sup>3</sup> di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), mentre i valori relativi al biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) sono rimasti anche nel 2022 entro i valori limiti annuali previsti dalla normativa (40 microgrammi/m<sup>3</sup> di concentrazione media annuale).

**Preso atto:**

- che l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore.

**Ritenuto** pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata.

**Dato atto che :**

- l'art. 7, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 dispone che il sindaco, con apposita ordinanza, possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;
- le limitazioni della circolazione dei veicoli disposte dai piani di qualità dell'aria regionali, per essere attive ed efficaci sul territorio dei Comuni interessati, devono quindi essere oggetto di specifica ordinanza del sindaco, adottata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada).

**Richiamati:**

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art. 182 del D.Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- il "Regolamento di polizia urbana e per la civile convivenza", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 16 luglio 2018, in merito all'applicazione dell'art. 20 comma 1 "Limitazioni delle dispersioni termiche degli edifici con accesso al pubblico".

## ORDINA

L'adozione delle seguenti misure:

<b>MISURE ORDINARIE 1 OTTOBRE 2023- 30 APRILE 2024</b>
--

1. Dal 01/10/2023 al 30/04/2024 nelle giornate infrasettimanali di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** il **divieto di circolazione** nella fascia oraria **8.30 - 18.30** nell'area del **centro abitato di Reggio Emilia** (come da planimetria di cui all'allegato n. 1, parte integrante della presente ordinanza) dei seguenti veicoli a motore:
  - veicoli alimentati a **benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2**, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
  - veicoli alimentati a **GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1**, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
    - veicoli **diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4** non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III Riga B2 o C e successive;
    - **ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1** non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

Si precisa che è consentita la circolazione nell'area soggetta alle limitazioni ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In secondo le disposizioni dell'ordinanza RUO 72 del 28/12/2022.

**2. Dal 01/10/2023 al 30/04/2024 in tutte le domeniche (domeniche ecologiche) valgono i divieti di circolazione** di cui al precedente **punto 1** anche per i veicoli in cui sia attivo il servizio MOVE IN

3. Il divieto alla circolazione di cui ai presenti punti 1, 2 è **sospeso** - salvo l'attivazione delle misure emergenziali di cui al punto 6:
  - nei **giorni festivi infrasettimanali** di **mercoledì 1 novembre 2023, venerdì 24 novembre 2023** (San Prospero), **venerdì 8 dicembre 2023, lunedì 25 dicembre 2023** (Natale), **martedì 26 dicembre 2023** (Santo Stefano), **lunedì 1 gennaio 2024, lunedì 1 Aprile 2024** (lunedì dell'Angelo), **giovedì 25 aprile 2024**;
  - nelle **domeniche** del **29 ottobre 2023, 5 novembre 2023, 10 dicembre 2023, 17 dicembre 2023, 24 dicembre 2023, 31 dicembre 2023, 7 gennaio 2024, 31 marzo 2024** (Pasqua)
4. Dal **01/10/2023 al 30/04/2024**, in tutto il territorio comunale:
  - 4.1 **il divieto di utilizzare**, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, **generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** aventi prestazioni energetiche ed



- emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;**
- 4.2 **il divieto di abbruciamento** dei residui vegetali ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
  - 4.3 è prevista **deroga al divieto di cui al punto precedente**, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni complessivi, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, nei mesi di marzo, aprile ed ottobre;
  - 4.4 La deroga di cui al punto precedente è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
  - 4.5 gli abbruciamenti in deroga sopra citati devono essere condotti e comunicati secondo quanto stabilito nell’allegato 2 alla DGR 189/2023;
5. le seguenti **misure**, da applicarsi in via strutturale **per tutto l’anno**:
- 5.1 **il divieto di installare** generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;
  - 5.2 **l’obbligo di utilizzare**, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
  - 5.3 **il divieto di installazione ed utilizzo** di impianti per la climatizzazione invernale e/ o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in merito all’art. 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall’articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;
  - 5.4. **l’obbligo di chiusura** delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo. Sono esclusi dall’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2, art. 42 della L.R. 16/2017, gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti;

Si specifica inoltre che le aziende agricole sono obbligate ad osservare le misure indicate all’art. 22 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020.

## MISURE EMERGENZIALI 1 OTTOBRE 2023 - 30 APRILE 2024

6. Nel caso in cui il **bollettino emesso da Arpae** (nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, individuate come giorni di controllo), dovesse evidenziare **l'attivazione dello stato di emergenza** (secondo l'introduzione del nuovo meccanismo preventivo definito al punto 1.b della DGR n.33/2021) nell'ambito territoriale della Provincia di Reggio Emilia, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:

**6.1 dal 01/10/2023 al 30/04/2024 valgono i divieti di circolazione** di cui al precedente punto 1 **estendendo** però gli stessi anche ai veicoli **diesel EURO 5** non conformi al regolamento CE 715/2007\*692/2008; in caso di attivazione di delle misure emergenziali, le limitazioni del presente punto valgono anche per i veicoli che hanno aderito al servizio MOVE-IN.

6.2 in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle";

6.3 in tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:

- 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);

- 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8). Sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);

6.4 in tutto il territorio comunale, sono vietate tutte le combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc....);

6.5 in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo;

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

### AREE DI APPLICAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE E DEROGHE

11. L'area **del centro abitato del comune di Reggio Emilia** in cui si applica il divieto di circolazione di cui ai punti 1, 2 e di cui al punto 6.1 della presente Ordinanza è individuata nella planimetria di cui all'allegato n. 1, costituente parte integrante della presente ordinanza .

12. In **deroga alle limitazioni di circolazione** di cui ai punti 1, 2 e 6.1 vigenti sull'area del centro abitato di cui al punto precedente, sono individuati gli assi stradali e le aree che manterranno la libera percorribilità, così come successivamente specificato ed individuato nell'allegato 1 di cui sopra:

a) - **“CORRIDOI DI ATTRAVERSAMENTO”**:

- **S.S. 9 - VIA EMILIA - DIRETTRICE PARMA - MODENA**: Via F.Lli Cervi (tratto compreso tra Via Prati Vecchi e l'imbocco con Viale Martiri Di Piazza Tien An Men) - Strada Tangenziale Nord (S.S.722);
- **VIA P. MONTAGNANI MARELLI**;
- **S.S. 63 - DEL CERRETO (DIRETTRICE CASTELNUOVO MONTI)**: Via Bice Bertani Davoli - Via Hiroshima - Via Chopin - Via Inghilterra - Via Martiri della Bettola (tratto compreso tra Via Inghilterra e Via Della Repubblica);
- **S.S. 63 - BIS**: Via Dei Gonzaga - Via F.Lli Manfredi (tratto compreso tra Via dei Gonzaga e Via XX Settembre);
- **VIALE CITTA' DI CUTRO** - Svincoli di collegamento tra Viale Citta' di Cutro e S.S.722;
- **VIA XX SETTEMBRE**;
- **S.P. 3 - DIRETTRICE BAGNOLO IN PIANO - CASELLO A1 STAZIONE AV**: S.P. 3 - Viale dei Trattati di Roma - Via Filangeri - Via Citta' del Tricolore;
- **DIRETTRICE BAGNOLO IN PIANO - VIA MORANDI - TANGENZIALE**: Via A. Gramsci - Via N. Green - Via A. Lincoln e Via R. Morandi, Strada Tangenziale Nord S.S.722;
- **VIA A. PATERLINI** (tratto compreso tra Via Cisalpina e l'accesso al Palazzo di Giustizia);
- **S.P. 467 - DIRETTRICE REGGIO EMILIA - SCANDIANO**: Via Vertoiba - Via dell'Aeronautica - Via del Partigiano - Via Martiri di Cervarolo (tratto compreso tra Via del Partigiano e viale O. Piacentini);
- **VIA DEL CHIONSO** (tratto compreso tra Via dell'Aeronautica e Via W.A. Mozart);
- **S.P. 28 - VIA GORIZIA (DIRETTRICE CAVRIAGO)**: Via Teggi - Via Gorizia (tratto compreso da Via A. Volta alla Rotatoria dell'acquedotto con Via Inghilterra-Via Chopin);
- **TANGENZIALE SUD-EST (DA VIA INGHILTERRA A VIA PASTEUR) E VIA BOCCONI**: Viale Fornaciari - Viale Salvarani - Viale Piacentini - Viale Mons. Cocconcelli - Via Pasteur - Via Bocconi.

b) **“PARCHEGGI E VIE DI ACCESSO AGLI STESSI”**:

- **PARCHEGGIO CAMPUS S. LAZZARO** con accesso dal tragitto Via Bocconi/Via Cocconcelli - Via Pasteur - Viale Amendola - Via Doberdo'.
- **PARCHEGGIO MERIDIANA di VIA KENNEDY**: sul tragitto Via Hiroshima - Via Kennedy;
- **PARCHEGGIO ZONA MANCASALE**: viale Trattati di Roma - via L. Lama - via F. Casorati - via C. Calvi di Coenzo - via Raffaello - via G. Bovio - via Gramsci;
- **PARCHEGGI SCAMBIATORI** :
  - **PARCHEGGIO FORO BOARIO**:
    - dal tragitto Tangenziale Nord - Via Nicolo' Copernico - Via XX Settembre;
    - dal tragitto S.S. 63 direttrice Castelnovo Nè Monti - Via dei Gonzaga - Via F.Lli Manfredi;
  - **PARCHEGGIO DI PIAZZALE EUROPA** anche detto **PARCHEGGIO C.I.M. - CENTRO INTERSCAMBIO MOBILITÀ** dal tragitto Via del Partigiano/Via dell'Aeronautica - Via Agosti - Via Ramazzini;
  - **PARCHEGGIO VOLO** in **LARGO GIAMBELLINO** dal tragitto Via Hiroshima/Chopin - Via F.Lli Cervi;
  - **PARCHEGGIO LE QUERCE** in via MUZIO CLEMENTI dal tragitto Via Inghilterra - Via Francia - Via Mercadante;
  - **PARCHEGGIO DI PIAZZALE FUNAKOSHI** dal tragitto Via Bocconi/Via Cocconcelli - Via Pasteur - Viale Amendola;
  - **PARCHEGGIO CECATI**:
    - dal tragitto da ovest: Via Inghilterra - Via Francia - Via Lungo Crostolo - Via D.F. Cecati

- dal tragitto da sud-est: Viale Piacentini - Via Rosa Luxemburg - Via Benedetto Croce - Via Magati - Viale Umberto I° - Via Rossena - Via P. Pariati - Via D. F. Cecati;
- **PARCHEGGIO CASERMA ZUCCHI :**
  - dal tragitto Tangenziale Nord - Via Nicolo' Copernico - Via XX Settembre - viale Regina Elena;
  - dal tragitto S.S. 63 direttrice Castelnovo Nè Monti - Via dei Gonzaga - Via F.lli Manfredi - viale Regina Elena;
  - in uscita dal parcheggio: via R. Franchetti - viale Isonzo (solo tratto tra via Franchetti e viale Regina Elena in direzione viale Regina Elena)
- **PARCHEGGIO DI PIAZZALE ATLETI AZZURRI D'ITALIA** dal tragitto Via Morandi-Via Meuccio Ruini-Via Gramsci-Via Duo / via F. Romano; In occasione degli **eventi sportivi** che si verificano presso il MAPEL STADIUM, che per questioni d'ordine pubblico comportino limitazioni di circolazione su piazzale Atleti Azzurri d'Italia, via Duo e via Taddei, in alternativa al parcheggio scambiatore di piazzale Atleti Azzurri d'Italia è individuata una ulteriore area su cui vige la deroga al divieto di circolazione, corrispondente alle aree di parcheggio del complesso di via Meuccio Ruini (Unieco), ossia l'area circoscritta da via Morandi a ovest, via Ruini a nord e via Gramsci a est e Tangenziale a sud. Questa area sarà raggiungibile dai percorsi: Via Morandi - Via Meuccio Ruini - Via Gramsci.
- **PARCHEGGIO DI VIALE LUXEBURG/PIAZZALE ZAMBERLETTI** dal tragitto Viale Piacentini - Via Rosa Luxemburg

c) **“AREA OSPEDALIERA SANTA MARIA NUOVA”** comprendente:

- VIABILITA' INTERNA ALL'AREA ASMN E PER L'ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO
- ALTRE PARTI DELLA STRUTTURA SANITARIA (solo gli aventi diritto)
- PARCHEGGI DI P.LE GALENO,
- P.LE BERENGARIO DA CARPI

accesso dai percorsi:

- Via Inghilterra - Via Francia - Via Lungocrostolo - - Via Cesare Magati - Piazza Quarnaro - Viale Risorgimento oppure Via Inghilterra - Via Francia - Via Lungocrostolo - Via Cesare Magati - Via Benedetto Croce.
- Viale Piacentini - Via R. Luxemburg - Via Benedetto Croce - P.Le Quarnaro - Viale Risorgimento;

uscita dai percorsi:

- Viale Risorgimento - P.Le Quarnaro - Via Benedetto Croce Viale R. Luxemburg oppure Viale Risorgimento - P.Le Quarnaro - Via C. Magati - Via Lungo Crostolo - Via D.F. Cecati - Via G. da Baiso - Via Lungo Crostolo - Via Francia - Via Inghilterra;
- via Benedetto Croce - Viale R. Luxemburg oppure via Benedetto Croce - Via C. Magati - Via Lungo Crostolo - Via D.F. Cecati - Via G. da Baiso - Via Lungo Crostolo - Via Francia - Via Inghilterra;

13. Sono **esclusi del divieto di circolazione** di cui ai precedenti punti **1, 2 e 6.1** i **seguenti veicoli** (così come indicato nel PAIR 2020):

- **autoveicoli con almeno 3 persone a bordo** (car pooling) se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologati a 2 posti (inclusi ciclomotori e motoveicoli),
- **veicoli elettrici e ibridi dotati di motore elettrico;**
- **ciclomotori e motocicli elettrici,**
- **autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale**, così come definiti dall'articolo 54 del codice della strada e altri veicoli ad uso speciale, così come indicato nell'allegato 4 del PAIR 2020 e riportati integralmente nell'**allegato 2** della presente ordinanza come costituente parte integrante della stessa.

14. Sono inoltre esclusi dal divieto di circolazione di cui al precedente punto 1 i veicoli interessati dalle limitazioni alla circolazione che hanno aderito al sistema **Move-In**, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, come disposto dall'ordinanza RUO 78 del 28/12/2022.

#### **DISPONE CHE**

- L'inosservanza alle prescrizioni in materia di circolazione stradale di cui al presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e le modalità di pagamento e di ricorso sono quelle in esso previste. Per le altre violazioni al presente provvedimento si applicano le norme di cui alla L. n. 689/81.
- L'inosservanza alle altre prescrizioni di cui alla presente provvedimento che non siano previste e sanzionate da specifiche norme di legge o dal "Regolamento di polizia urbana e per la civile convivenza" sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7 bis del testo unico degli enti locali.
- Sia previsto il potenziamento dei controlli sul rispetto delle misure di limitazione della circolazione e la comunicazione alla struttura regionale competente per materia degli esiti in termini di numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni erogate prevedendo almeno 1.200 controlli/anno.

Per quanto riguarda

- L'esecuzione del presente provvedimento, per quanto attiene le limitazioni alla circolazione, è affidata agli Organi di Polizia Stradale individuati dall'art.12 del Codice della Strada, per quanto attiene alle altre misure previste nel provvedimento è incaricata la Polizia Locale, le altre forze di Polizia, nonché tutti gli altri organi di controllo deputati alla vigilanza.
- La presente ordinanza sia resa nota mediante:
  - la pubblicazione all'Albo Pretorio ;
  - l'apposita segnaletica installata agli accessi della zona in cui vige il divieto;
  - la comunicazione agli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione;
- Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge, con la pubblicazione all'Albo Pretorio e integra le precedenti annullando e sostituendo le parti in contrasto con essa;

#### **INFORMA CHE**

contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

**IL SINDACO**  
**Luca Vecchi**